

REGOLAMENTO (CE) N. 2992/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1863/90 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione una relazione annuale particolareggiata sull'applicazione del regolamento stesso, un programma annuale dei controlli e l'elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati o riscossi pagamenti, e sono altresì tenuti ad inviare agli Stati membri interessati e alla Commissione l'elenco delle imprese stabilite in uno Stato membro diverso da quello in cui i pagamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati o riscossi;

considerando che la standardizzazione della forma e del contenuto di tali comunicazioni le renderebbe più agevoli e garantirebbe un approccio uniforme;

considerando che è quindi opportuno adottare disposizioni particolareggiate circa la forma e il contenuto delle comunicazioni in parola;

considerando che occorre conseguentemente modificare il regolamento (CEE) n. 1863/90 della Commissione⁽³⁾, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1863/90 è modificato come di seguito indicato:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89. »

⁽¹⁾ GU n. L 368 del 30. 12. 1989, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 23.

2) Prima dell'articolo 2 è inserita l'intestazione seguente:

• TITOLO I

Sistema di finanziamento comunitario »

3) Dopo l'articolo 4 sono inseriti l'intestazione e gli articoli seguenti:

• TITOLO II

Contenuto dei documenti

Articolo 4 bis

1. La relazione annuale di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4045/89 è suddivisa in sezioni, chiaramente identificate dai pertinenti titoli, nelle quali vengono trattati in modo particolareggiato almeno ciascuno degli aspetti dell'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 4045/89 elencati nell'allegato II del presente regolamento.

2. Il programma annuale di controlli di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4045/89 è predisposto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III del presente regolamento.

3. L'elenco delle imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4045/89 è predisposto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV del presente regolamento.

4. L'elenco delle imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4045/89 è predisposto conformemente al modello riprodotto nell'allegato V del presente regolamento.

5. La richiesta di uno Stato membro relativa ad un controllo prioritario di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, da effettuare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 4045/89, va predisposta conformemente al modello riprodotto nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 4 ter

Le informazioni di cui all'articolo 4 bis possono essere comunicate mediante l'invio di documenti o la trasmissione di messaggi informatici, in un formato da concordare tra mittente e destinatario. »

4) L'allegato diventa « Allegato I »; gli allegati A, B, C, D ed E del presente regolamento sono aggiunti quali allegati II, III, IV, V e VI, rispettivamente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.